



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 gennaio 2008  
(OR. en)**

**15691/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0258 (ACC)**

**COWEB 272**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale  
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte,  
e la Repubblica di Serbia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a ....., occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo").
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) È opportuno procedere alla firma e approvazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 59 dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---